



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 39 del 03/04/2012 -**  
**Determinazione nr. 742 del 04/04/2012**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Acque del Basso Livenza S.p.A. - Autorizzazione allo scarico di reflui urbani da reti fognarie isolate a servizio della località di Bannia e da rete separata di acque meteoriche di dilavamento nella quale si immettono anche reflui urbani dal depuratore a servizio della Zona Industriale di Praturrone in comune di Fiume Veneto.

**PREMESSO CHE:**

- la Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con sede legale in Annone Veneto (VE) Viale Trieste n.11, con nota del 22.12.2011 ha presentato, a nome del Direttore Generale pro tempore, l'istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane da reti fognarie isolate a servizio della località di Bannia e da rete separata di acque meteoriche di dilavamento nella quale si immettono anche le acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Zona Industriale di Praturrone;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 07.03.2012 assunte al prot. n. 24281 del 14.03.2012 e prot. n. 1078 del 23.03.2012;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è allegata, fra l'altro, la seguente documentazione:

di data 22.12.2011, sottoscritta dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue;
- tav. n.3 - Planimetria rete fognaria Fiume Veneto Zona 3 –Via F.lli Zambon;
- elenco punti di scarico con allegate n.3 mappe catastali;
- dichiarazione di cui all'art.74 c. 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/06;
- n. 2 note, di data 07.03.2012 e 23.03.2012;

Autorizzazione allo scarico dal depuratore nella fognatura per acque meteoriche n. 12/02SCAR, di data 10.02.2012 rilasciata dal Comune di Fiume Veneto;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma del Direttore Generale della Società e di data 22.12.2011;

RILEVATO dall'istanza e dall'allegata documentazione che:

- 1) l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi identificati nella Tav. n. 3 "*planimetria rete fognaria Fiume Veneto Zona 3 –Via F.lli Zambon*" così caratterizzati:

- a) n.1 scarico terminale (SC13M) in corpo idrico superficiale privo di denominazione delle acque provenienti dalla "rete separata acque meteoriche" nella quale confluiscono le acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione che tratta i reflui della "rete separata nera", a servizio della zona industriale di Praturrone;
- b) 2 scarichi terminali SC02M e SC03M provenienti da tratti di rete fognaria di tipo misto che convogliano acque reflue domestiche e meteoriche a servizio della località di Bannia con ubicazione, carico organico e corpo recettore come di seguito specificati:
  - SC02M – ubicato in Strada vicinale, 180 a.e., con scarico in corpo idrico superficiale privo di denominazione;
  - SC03M – ubicato in strada comunale, 45 a.e., con scarico in corso d'acqua con portata nulla per oltre 120 gg/anno e privo di denominazione;
- 2) la "rete separata nera" di cui al punto 1 lettera a) convoglia acque reflue domestiche e ad esse assimilate e l'impianto di depurazione ha una potenzialità di 145 abitanti equivalenti;
- 3) le acque reflue domestiche che confluiscono nei tratti di rete fognaria di al punto 1 lettera b) sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale e non subiscono alcun trattamento finale di depurazione;
- 4) il recapito finale dello scarico SC03M è costituito dal corpo idrico superficiale con portata nulla per oltre 120gg/anno in quanto lo stesso *"...dista circa 250 m in linea d'aria da un corso d'acqua; l'adduzione di tale scarico al corso d'acqua implicherebbe la realizzazione di un sollevamento da dimensionarsi su portate dell'ordine di 50 mc/h, per far fronte agli afflussi di acque meteoriche, e la realizzazione di una tubazione di 300-350 metri. ...con costi decisamente sproporzionati ...trattandosi di scarichi domestici dell'ordine di 10 mc/giorno"*.

DATO ATTO che è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 21.02.2012 prot. n. 15274 ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Fiume Veneto, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e alla Regione FVG Direzione Provinciale Lavori Pubblici e Servizio della Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 27.03.2012 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi e i controlli da effettuare. In merito a quest'ultimo punto ARPA ha evidenziato la necessità di prevedere per lo scarico finale che convoglia anche le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione (SC13M) l'effettuazione degli autocontrolli anche sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale, al fine di conoscere i carichi immessi nei corpi recettori dagli scarichi di reflui urbani provenienti anche da depuratori con potenzialità inferiore a 2.000 abitanti equivalenti;

RITENUTO, come concordato nel succitato incontro del 27.03.12, che:

- per lo scarico SC13M, che convoglia anche le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, debba essere rispettata la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 14, 13, 23 e 24 delle Norme di attuazione dello stesso;
- per lo scarico SC02M, ai sensi degli artt. 14, 13 e 23 delle Norme di attuazione del D.P.G.R. n. 384/82, debbano essere rispettati i limiti della tabella C1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al Decreto medesimo;
- per lo scarico SC03M si possa applicare il disposto di cui all'art. 124 c. 9 e10 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di scarico in corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre centoventi giorni

all'anno, imponendo la disciplina regionale per gli scarichi esistenti su suolo di acque reflue urbane di cui all'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002; restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 110,00 di data 24.03.11 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 3184 del 13.05.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 120,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 85,02 da introitare € 75,02 al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"

€ 10,00 Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – Istruttoria pratiche";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli

fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, la Società Acque del Basso Livenza S.p.A., con sede legale ad Annone Veneto (VE), Viale Trieste, n.11 è autorizzata, in persona del Direttore Generale Pro tempore, agli scarichi SC02M e SC03M provenienti da tratti di reti fognarie isolate a servizio della località di Bannia e allo scarico SC13M da rete separata di acque meteoriche di dilavamento nella quale si immettono anche le acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Zona Industriale di Praturrone in comune di Fiume Veneto, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione SC13M, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella A1 del Piano generale di Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82;
  - b) deve essere rispettata, per lo scarico SC02M, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella C1 del Piano generale di Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82;
  - c) per lo scarico SC03M devono essere rispettati i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 come previsto per lo scarico su suolo dall'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002, salvo diversa disciplina regionale; è vietato lo scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06; restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
  - d) tutti gli scarichi devono essere resi accessibili, immediatamente a monte del corpo recettore, per il controllo da parte dell'autorità competente;
  - e) i campionamenti degli scarichi di cui alle lettere a) e b) devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82, quelli dello scarico di cui alla lettera c) devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06 I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli, dalla data di ricevimento del presente atto:
  - a) allo scarico SC13M ogni quattro mesi almeno sui parametri: COD, BOD, materiali in sospensione totali, azoto totale(come N) e fosforo totale(come P);
  - b) allo scarico SC02M almeno ogni quattro mesi sui parametri: COD, BOD, materiali in sospensione totale;
  - c) allo scarico SC03M almeno ogni quattro mesi sui parametri: COD, BOD, solidi sospesi totali; I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione degli Enti preposti al controllo nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

5. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
12. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Acque del Basso Livenza S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Fiume Veneto, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 04/04/2012

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni